



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Verbania

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA
AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- ARTT. 369, 369 BIS, 415 BIS C.P.P. -

I Pubblici Ministeri dott.ssa Olimpia Bossi e dott.ssa Laura Carrera, Procuratore e Sostituto Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Verbania,
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
ritenuto che le indagini preliminari siano concluse e che non debba essere formulata richiesta di archiviazione,
Visti gli artt. 369, 369 bis, 415 bis c.p.p.,

AVVISANO

1) NERINI Luigi nato il 08/06/1965 a VERBANIA

residenza: [REDACTED]
domicilio dichiarato: [REDACTED]
difeso di fiducia dall'Avv. **PANTANO PASQUALE** del foro di **MILANO**

2) PEROCCHIO Enrico nato il 11/04/1970 a TORINO

residenza: [REDACTED]
domicilio dichiarato: [REDACTED]
difeso di fiducia dall'Avv. **DA PRATO ANDREA** del foro di **LUCCA** e dall'Avv. **BOZZETTO ANDREA** del foro di **LUCCA**

3) TADINI Gabriele nato il 09/05/1958 a STRESA

residenza: [REDACTED]
domicilio dichiarato: [REDACTED]
difeso di fiducia dall'Avv. **PERILLO MARCELLO** del foro di **LECCO**

4) SEEBER Anton nato il 02/02/1973 a VIPITENO/STERZING

residenza: [REDACTED]
domicilio eletto: [REDACTED]
difeso di fiducia dall'Avv. **CORTI PAOLO** del foro di **BOLZANO**

5) LEITNER Martin nato il 16/02/1963 a VIPITENO/STERZING

residenza: [REDACTED]
domicilio eletto: [REDACTED]
difeso di fiducia dall'Avv. **CORTI PAOLO** del foro di **BOLZANO/BOZEN**

6) RABANSER Peter nato il 01/08/1986 a BOLZANO/BOZEN

residenza: [REDACTED]
domicilio eletto: [REDACTED]
difeso di fiducia dall'Avv. **GNECCHI ANDREA** del foro di **BOLZANO/BOZEN**

7) FERROVIE DEL MOTTARONE SRL in persona del procuratore speciale CONTE Paola

domicilio eletto: [REDACTED]
difesa di fiducia dagli avv.ti **DELLACASA LUCA** e **MARTINOLI MARZIA LAURA ELENA** del foro di **MILANO**

8) LEITNER spa in persona del procuratore speciale avv. Alberto MITTONE

domicilio eletto: [REDACTED]
difeso dall'avv. di fiducia **MITTONE ALBERTO** del foro di **TORINO**

che le indagini preliminari sono concluse e che all'esito della loro conclusione vengono formulate le seguenti

IMPUTAZIONI

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 437 commi 1 e 2 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, **NERINI Luigi**, quale amministratore unico di Ferrovie del Mottarone s.r.l., società esercente l'impianto a fune Stresa-Alpino-Mottarone in forza di concessione del Comune di Stresa, e, pertanto, esercente un servizio di trasporto pubblico, nonché quale datore di lavoro, **PEROCCHIO Enrico**, quale direttore di esercizio del medesimo impianto, **TADINI GABRIELE**, quale capo servizio del medesimo impianto e dipendente di Ferrovie del Mottarone s.r.l., in violazione del divieto di utilizzo durante il servizio in condizioni normali, previsto dal capitolo 3, punto 3.3 dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 (cd. decreto esercizio), apponevano i c.d. forchettoni di colore rosso sulla parte superiore del carrello delle cabine n. 3 e 4 della tratta Alpino- Mottarone - **TADINI Gabriele** materialmente, **NERINI Luigi** e **PEROCCHIO Enrico** avallando e, in tal modo, rafforzando la determinazione del capo servizio, e, pertanto, apponevano dei dispositivi di esclusione di una funzione di sorveglianza-sicurezza, definiti al capitolo 1, punto 1.3 del medesimo allegato tecnico, aventi la funzione di escludere il sistema frenante di emergenza della cabina, tenendo aperte le ganasce poste sulla fune portante dell'impianto, in tal modo rimuovendo un sistema di sicurezza destinato a prevenire disastri e/o infortuni sul lavoro.

Con l'aggravante di cui all'art. 437 comma 2 c.p. in relazione al fatto occorso in data 23.5.2021, in quanto ne derivava un disastro, poiché, a seguito della rottura della fune traente superiore della cabina n. 3 in prossimità del punto di innesto della fune al carrello (testa fusa), per le cause e con le modalità descritte al capo C), la cabina n. 3, ormai prossima all'arrivo nella stazione finale del Mottarone, non si arrestava sospesa alla fune portante, come, invece, sarebbe dovuto accadere se non fossero stati apposti i c.d. forchettoni, ma, trascinata dal tiro della fune traente inferiore, retrocedeva verso valle in direzione Stresa, località Alpino, acquistando sempre maggior velocità e, dopo una corsa di oltre 400 metri, raggiunto il pilone n. 3 della tratta Alpino-Mottarone, si sganciava dalla fune portante, precipitando al suolo dall'altezza di circa 17 metri, schiantandosi a terra e proseguendo la sua corsa a causa dell'elevata pendenza del terreno, per, poi, collidere contro un albero di alto fusto, con conseguente:

1) morte immediata, sul posto, per "*politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia*" dei 13 passeggeri che si trovavano a bordo e, in particolare, dei coniugi BIRAN Amit e PELEG Tal, del figlio minore BIRAN Tom (classe 2019), dei coniugi COHEN KONINSKY Barbara e COHEN Itshak, della coppia SHAHISAVANDI Mohammadreza e COSENTINO Serena, della coppia MALNATI Silvia e MERLO Alessandro, della coppia GASPARRO Angelo Vito e PISTOLATO Roberta, della coppia ZORLONI Vittorio e PERSONINI Elisabetta;

2) morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per "*gravissimo politrauma in precipitazione*" del minore ZORLONI Mattia (classe 2015), figlio della coppia ZORLONI-PERSONINI;

3) lesioni gravi che comportavano una malattia/incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore a giorni 40, consistite in "*politrauma da precipitazione*" a carico dell'unico passeggero sopravvissuto, BIRAN Eitan Moshe (classe 2015), figlio minore dei coniugi deceduti BIRAN-PELEG, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, dall'8.5.2021 al 23.5.2021.

B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 432 commi 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, **NERINI Luigi**, quale amministratore unico di Ferrovie del Mottarone s.r.l., società esercente l'impianto a fune Stresa-Alpino-Mottarone, in forza di concessione del Comune di Stresa, e, pertanto, esercente un servizio di trasporto pubblico, nonché quale datore di lavoro, **PEROCCHIO Enrico**, quale direttore di esercizio del medesimo impianto, **TADINI Gabriele**, quale capo servizio del medesimo impianto e dipendente di Ferrovie del Mottarone s.r.l., con la condotta descritta al capo A), ponevano in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto per aria, effettuato tramite il predetto impianto funiviario.

Con l'aggravante di cui all'art. 432 comma 3 c.p. in relazione al fatto occorso in data 23.5.2021, in quanto ne derivava il disastro di cui al capo A).

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, dall'8.5.2021 al 23.5.2021.

NERINI Luigi– PEROCCHIO Enrico– TADINI Gabriele – SEEBER Anton - LEITNER Martin – RABANSER Peter

C) delitto p. e p. dagli artt. 113, 449 comma 1, 432 comma 3 c.p., perché, in cooperazione colposa tra loro:

NERINI Luigi, quale amministratore unico di Ferrovie del Mottarone s.r.l., società esercente l'impianto a fune Stresa-Alpino-Mottarone, in forza di concessione del Comune di Stresa, e, pertanto, esercente un servizio di trasporto pubblico, nonché quale datore di lavoro;

PEROCCHIO Enrico, quale direttore di esercizio del medesimo impianto e dipendente di Leitner s.p.a.;

TADINI Gabriele, quale capo servizio del medesimo impianto e dipendente di Ferrovie del Mottarone s.r.l.;

SEEBER Anton, quale presidente del consiglio di gestione e consigliere delegato di Leitner s.p.a.;

LEITNER Martin, quale vicepresidente del consiglio di gestione e consigliere delegato di Leitner s.p.a., responsabile del settore trasporto a fune;

RABANSER Peter, quale dirigente responsabile del settore Customer Service (Assistenza clienti) di Leitner s.p.a., nominato procuratore della società quale responsabile per la sicurezza relativa, tra gli altri, agli impianti a fune;

cagionavano un disastro, in quanto, a seguito della rottura della fune traente superiore della cabina n. 3 in prossimità del punto di innesto della fune al carrello (testa fusa), la cabina, ormai prossima all'arrivo nella stazione finale del Mottarone, non si arrestava sospesa alla fune portante, come, invece, sarebbe dovuto accadere se non fossero stati apposti i c.d. forchettoni, ma trascinata dal tiro della fune traente inferiore, retrocedeva verso valle in direzione Stresa, località Alpino, acquistando sempre maggior velocità e, dopo una corsa di oltre 400 metri, raggiunto il pilone n. 3 della tratta Alpino-Mottarone, si sganciava dalla fune portante, precipitando al suolo dall'altezza di circa 17 metri, schiantandosi a terra e proseguendo la sua corsa a causa della elevata pendenza del terreno, per, poi, collidere contro un albero di alto fusto, con conseguente:

1) morte immediata, sul posto, per "*politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia*" dei 13 passeggeri che si trovavano a bordo e, in particolare, dei coniugi BIRAN Amit e PELEG Tal, del figlio minore BIRAN Tom (classe 2019), dei coniugi COHEN KONINSKY Barbara e COHEN Itshak, della coppia SHAHISAVANDI Mohammadreza e COSENTINO Serena, della coppia MALNATI Silvia e MERLO Alessandro, della coppia GASPARRO Angelo Vito e PISTOLATO Roberta, della coppia ZORLONI Vittorio e PERSONINI Elisabetta;

2) morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per "*gravissimo politrauma in precipitazione*" del minore ZORLONI Mattia (classe 2015), figlio della coppia ZORLONI-PERSONINI;

3) lesioni gravi che comportavano una malattia/incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore a giorni 40, consistite in "*politrauma da precipitazione*" a carico dell'unico passeggero sopravvissuto, BIRAN Eitan Moshe (classe 2015), figlio minore dei coniugi deceduti BIRAN-PELEG, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Condotta colposa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione di specifiche norme di legge e/o regolamentari e, in particolare, **nella mancata esecuzione dei controlli a vista mensili** sul tratto di fune traente in prossimità del punto di innesto al carrello (testa fusa), previsti nel manuale di uso e manutenzione (M.U.M.), come prescritto dal punto 6.4.2 dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 (cd. decreto esercizio) e dal punto 2, prospetto 1 dell'allegato tecnico al DM n. 144/2016 (cd. decreto funi), e, in particolare, non eseguivano i controlli mensili previsti al punto 19.3 del manuale di uso e manutenzione delle funi redatto dal costruttore TEUFELBERGER – REDAELLI e aggiornato nell'aprile 2018, in ottemperanza alle prescrizioni del DM n. 144/2016, nonché come previsto al punto 30.2 del regolamento di esercizio B-30.11.2019 redatto dal direttore di esercizio dell'impianto) e sottoscritto anche dall'esercente e dal capo servizio in data 30.11.2019;

controlli che, ove effettuati, avrebbero consentito di rilevare i segnali del degrado della fune e di portare, in presenza della rottura anche di un solo filo o di segni di corrosione entro un passo del trefolo dall'attacco, alla dismissione della fune, come previsto dal punto 5, prospetto 2, nota 4 lett. c) dell'allegato tecnico al DM n. 144/2016;

funi che, invece, si deteriorava progressivamente, sino a rompersi in corrispondenza dell'innesto al carrello (testa fusa), punto in cui la fune presentava il 68% circa dei fili (in termini di area trasversale) con superfici di frattura riconducibili a fenomeni di fatica e fatica/corrosione;

e, specificatamente:

TADINI Gabriele non effettuava i citati controlli a vista mensili, rientranti tra i compiti del capo servizio, come prescritto dal punto 2.4.5. lett. a) dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 e dal regolamento di esercizio dell'impianto redatto dal direttore di esercizio;

PEROCCHIO Enrico non programmava e predisponeva i citati controlli a vista mensili, d'intesa con l'esercente e, in ogni caso, non verificava che tali controlli fossero stati regolarmente eseguiti, sulla base delle richiamate disposizioni normative e delle prescrizioni fornite dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, come prescritto dall'art. 3 comma 4 del DD 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e dal regolamento di esercizio dell'impianto, da lui stesso redatto quale direttore di esercizio;

NERINI Luigi non vigilava sull'adempimento da parte del proprio dipendente TADINI Gabriele del dovere di svolgere con la necessaria diligenza i propri compiti di capo servizio, come previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 753/1980 e, in particolare, del dovere/obbligo di osservare le prescrizioni di cui al punto 2.4.5. lett. a) dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 e del regolamento di esercizio dell'impianto,

NERINI Luigi non manteneva l'impianto in buono stato di efficienza per la sicura circolazione, come previsto dall'art. 7 comma 1, D.P.R. n. 753/1980;

NERINI Luigi non si attivava affinché il servizio di direzione di esercizio fosse prestato in conformità alle disposizioni di cui al DD 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 in ordine alla programmazione e predisposizione da parte del direttore di esercizio, d'intesa con l'esercente, dei citati controlli a vista mensili, come, peraltro, anche espressamente contemplato dall'art. 2 del contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016;

RABANSER Peter, quale procuratore speciale in forza di procura institoria del 26.8.2019 e, in particolare, quale responsabile per la sicurezza relativa all'attività di *"operation and maintenance"* per gli impianti a fune, inclusa ogni attività di gestione, manutenzione ed assistenza su tali impianti, quand'anche eseguita al di fuori degli stabilimenti di Leitner s.p.a., con tutti i poteri necessari all'osservanza degli *"obblighi imposti dalle disposizioni legislative nel settore della gestione, assistenza e manutenzione di impianti"*, nonché con l'espresso conferimento del potere di *"dirigere personalmente l'esecuzione di ogni operazione di gestione, assistenza e manutenzione (...) di impianti a fune, secondo la tecnica più idonea e per l'integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, igiene e sicurezza sul lavoro (...), assumendosi in proposito piena e diretta responsabilità, con facoltà di apportare le modifiche necessarie alla tecnologia e alle procedure applicate (...) senza limiti di spesa"*, **SEEBER Anton e LEITNER Martin**, nelle loro rispettive qualità di presidente e vicepresidente, consiglieri delegati componenti del consiglio di gestione di Leitner s.p.a. e datori di lavoro di PEROCCHIO Enrico, mantenevano in esecuzione il contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016, nonostante lo stesso fosse da ritenersi strutturalmente inadeguato, anche in ragione delle intervenute modifiche della compagine societaria di Funivie del Mottarone s.r.l. (in origine posseduta nella misura dell'80% dalla stessa Leitner s.p.a. ed, in seguito, divenuta Ferrovie del Mottarone s.r.l., con socio unico NERINI Luigi), che avrebbero dovuto imporre di non assegnare l'incarico di direzione di esercizio a PEROCCHIO Enrico, dipendente di Leitner s.p.a., incardinato all'interno del settore Customer Service, diretto da RABANSER Peter, e, comunque, non vigilavano adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato a PEROCCHIO Enrico, dipendente di Leitner s.p.a., incardinato all'interno del settore Customer Service da lui diretto, fosse prestato in conformità alle disposizioni di cui al DD. 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 in ordine alla programmazione e predisposizione da parte del direttore di esercizio, d'intesa con l'esercente, dei citati controlli a vista mensili, come, peraltro, anche espressamente contemplato dall'art. 2 del contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016.

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, il 23.5.2021.

NERINI Luigi - PEROCCHIO Enrico - TADINI Gabriele - SEEBER Anton - LEITNER Martin - RABANSER Peter

D) delitti p. e p. dagli artt. 113, 2087 c.c. (norma richiamata rispetto alle posizione di NERINI Luigi, SEEBER Anton, LEITNER Martin e RABANSER Peter), 61 n. 3, 589 comma 1, 2 e 4, 590 comma 1, 2 e 3 c.p., perché, nelle rispettive qualità indicate al capo C) e per effetto delle condotte loro rispettivamente contestate ai capi A) e C), **contribuivano a cagionare la morte** di 14 persone e lesioni personali gravi al minore BIRAN Eitan, tutti passeggeri a bordo della cabina n. 3, la quale, a seguito della rottura della fune traente inferiore e dell'esclusione del sistema frenante di emergenza, precipitava da un'altezza di circa 17 metri, come descritto ai richiamati capi A) e C) e, in specie:

1) la morte immediata, sul posto, per *"politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia"* dei 13 passeggeri che si trovavano a bordo e, in particolare, dei coniugi BIRAN Amit e PELEG Tal, del figlio minore BIRAN Tom (classe 2019), dei coniugi COHEN KONINSKY Barbara e COHEN Itshak, della coppia SHAHISAVANDI Mohammadreza e COSENTINO Serena, della coppia MALNATI Silvia e MERLO Alessandro, della coppia GASPARRO Angelo Vito e PISTOLATO Roberta, della coppia ZORLONI Vittorio e PERSONINI Elisabetta;

2) la morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per *"gravissimo politrauma in precipitazione"* del minore ZORLONI Mattia (classe 2015), figlio della coppia ZORLONI-PERSONINI;

3) le lesioni gravi che comportavano una malattia/incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore a giorni 40, consistite in *"politrauma da precipitazione"* a carico dell'unico passeggero sopravvissuto, BIRAN Eitan Moshe (classe 2015), figlio minore dei coniugi deceduti BIRAN-PELEG, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Condotta colposa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione di specifiche norme di legge e/o regolamentari e, in particolare:

TADINI Gabriele, PEROCCHIO Enrico e NERINI Luigi facevano viaggiare la cabina n. 3 con i c.d. forchettoni inseriti, in contrasto con il divieto di utilizzo previsto dal capitolo 3, punto 3.3 dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017;

NERINI Luigi chiedeva ai lavoratori di svolgere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persisteva un pericolo grave e immediato, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 18 comma 1, lett. m), d.lgs. n. 81/2008;

TADINI Gabriele non effettuava i citati controlli a vista mensili, rientranti tra i compiti del capo servizio, come prescritto dal punto 2.4.5. lett. a) dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 e dal regolamento di esercizio dell'impianto redatto dal direttore di esercizio;

PEROCCHIO Enrico non programava e predisponava i citati controlli a vista mensili, d'intesa con l'esercente e, in ogni caso, non verificava che tali controlli fossero stati regolarmente eseguiti, sulla base delle richiamate disposizioni normative e delle prescrizioni fornite dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, come prescritto dall'art. 3 comma 4 del DD 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e dal regolamento di esercizio dell'impianto, da lui stesso redatto quale direttore di esercizio;

NERINI Luigi non vigilava sull'adempimento da parte del proprio dipendente TADINI Gabriele del dovere di svolgere con la necessaria diligenza i propri compiti di capo servizio, come previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 753/1980 e, in particolare, del dovere/obbligo di osservare le prescrizioni di cui al punto 2.4.5. lett. a) dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 e del regolamento di esercizio dell'impianto;

NERINI Luigi non manteneva l'impianto in buono stato di efficienza per la sicura circolazione, come previsto dall'art. 7 comma 1, D.P.R. n. 753/1980;

NERINI Luigi non si attivava affinché il servizio di direzione di esercizio fosse prestato in conformità alle disposizioni di cui al DD 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 in ordine alla programmazione e predisposizione da parte del direttore di esercizio, d'intesa con l'esercente, dei citati controlli a vista mensili, come, peraltro, anche espressamente contemplato dall'art. 2 del contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016;

RABANSER Peter, quale procuratore speciale in forza di procura institoria del 26.8.2019 e, in particolare, quale responsabile per la sicurezza relativa all'attività di *"operation and maintenance"* per gli impianti a fune, inclusa ogni attività di gestione, manutenzione ed assistenza su tali impianti, quand'anche eseguita al di fuori degli stabilimenti di Leitner s.p.a., con tutti i poteri necessari all'osservanza degli *"obblighi imposti dalle disposizioni legislative nel settore della gestione, assistenza e manutenzione di impianti"*, nonché con l'espresso conferimento del potere di *"dirigere personalmente l'esecuzione di ogni operazione di gestione, assistenza e manutenzione (...) di impianti a fune, secondo la tecnica più idonea e per l'integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, igiene e sicurezza sul lavoro (...), assumendosi in proposito piena e diretta responsabilità, con facoltà di apportare le modifiche necessarie alla tecnologia e alle procedure applicate (...) senza limiti di spesa"*, **SEEBER Anton e LEITNER Martin**, nelle loro rispettive qualità di presidente e vicepresidente, consiglieri delegati componenti del consiglio di gestione di Leitner s.p.a. e datori di lavoro di PEROCCHIO Enrico, mantenevano in esecuzione il contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016, nonostante lo stesso fosse da ritenersi strutturalmente inadeguato, anche in ragione delle intervenute modifiche della compagine societaria di Funivie del Mottarone s.r.l. (in origine posseduta nella misura dell'80% dalla stessa Leitner s.p.a. ed, in seguito, divenuta Ferrovie del Mottarone s.r.l., con socio unico NERINI Luigi), che avrebbero dovuto imporre di non assegnare l'incarico di direzione di esercizio a PEROCCHIO Enrico, dipendente di Leitner s.p.a., incardinato all'interno del settore Customer Service, diretto da

RABANSER Peter, e, comunque, non vigilavano adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato a PEROCCHIO Enrico, dipendente di Leitner s.p.a., incardinato all'interno del settore Customer Service da lui diretto, fosse prestato in conformità alle disposizioni di cui al DD. 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 in ordine alla programmazione e predisposizione da parte del direttore di esercizio, d'intesa con l'esercente, dei citati controlli a vista mensili, come, peraltro, anche espressamente contemplato dall'art. 2 del contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016.

Fatto aggravato ex art. 61 n. 3 c.p. per NERINI Luigi, PEROCCHIO Enrico e TADINI Gabriele, per aver agito nonostante la previsione dell'evento, con riferimento all'apposizione dei cd. forchettoni.

Fatto aggravato ex art. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p., essendo stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Fatto aggravato ex art. 589 comma 4 c.p., derivandone la morte di più persone e le lesioni gravi in danno di un'altra.

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, il 23.5.2021.

TADINI Gabriele

E) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 479, in relazione all'art. 476 comma 1, c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale capo servizio dell'impianto a fune Stresa-Alpino-Mottarone e, pertanto, esercitante una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dall'attribuzione di poteri autoritativi e certificativi strumentali ad assicurare la sicurezza dell'impianto, essendo tenuto ad annotare nel registro giornale istituito e presente sull'impianto le anomalie, i problemi e gli incidenti, precisandone le cause, gli effetti e gli interventi adottati, di qualsiasi natura, come previsto dal punto 4.1.5. allegato tecnico al DM n. 86/2017 (cd. decreto esercizio), attestava falsamente fatti dei quali il registro giornale è destinato a provare la verità, in quanto atto funzionale a garantire il corretto svolgimento dell'attività di sorveglianza da parte dell'autorità a ciò preposta, ossia dell'USTIF e, in particolare:

1) pur essendosi verificato in data 18.3.2021 un episodio di accavallamento della fune traente sulla fune portante sul tratto Alpino-Mottarone, fatto certamente anomalo e incidente sulla sicurezza dell'impianto, non effettuava alcuna annotazione nella apposita sezione del registro giornale riservata alla indicazione delle anomalie e degli eventi particolari/eccezionali e dei relativi controlli e provvedimenti adottati;

2) non riportava sul medesimo registro giornale alcuna annotazione concernente i ripetuti episodi di perdita di pressione del circuito idraulico della cabina n. 3, riscontrati anche a seguito degli interventi sollecitati ed effettuati dalla ditta RVS s.r.l., nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2021.

In Stresa (VB), nel periodo compreso tra febbraio e il 22 maggio 2021.

PEROCCHIO Enrico

F) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 479, in relazione all'art. 476 comma 1, c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale direttore di esercizio dell'impianto a fune Stresa-Alpino-Mottarone e, pertanto, esercitante una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dall'attribuzione di poteri autoritativi e certificativi strumentali ad assicurare la sicurezza dell'impianto, essendo tenuto a controfirmare il registro giornale istituito e presente sull'impianto almeno una volta al mese, a riscontro e verifica di quanto ivi annotato dal personale incaricato dei controlli e dal capo servizio, anche con riferimento alle anomalie, ai problemi e agli incidenti verificatisi, agli effetti e agli interventi adottati, di qualsiasi natura, come previsto dal punto 4.1.5. allegato tecnico al DM n. 86/2017 (cd. decreto esercizio), attestava falsamente fatti dei quali il registro giornale è destinato a provare la verità in quanto atto funzionale a garantire il corretto svolgimento dell'attività di sorveglianza da parte dell'autorità a ciò preposta, ossia dell'USTIF e, in particolare:

1) pur essendosi verificato in data 18.3.2021 un episodio di accavallamento della fune traente sulla fune portante sul tratto Alpino-Mottarone, fatto certamente anomalo e incidente sulla sicurezza dell'impianto, episodio a lui certamente noto, essendo stato presente sull'impianto durante le operazioni di risoluzione del problema, apponeva la sua firma in calce al periodo relativo al mese di marzo 2021, nonostante la mancanza della firma del caposervizio TADINI Gabriele e benché nella apposita sezione del registro giornale riservata alla indicazione delle anomalie e degli eventi particolari/eccezionali e dei relativi controlli e provvedimenti adottati non vi fosse riportata alcuna annotazione concernente l'episodio avvenuto in data 18.3.2021;

2) analogamente, apponeva la sua firma nella apposita sezione del registro giornale riservata alla indicazione delle anomalie e degli eventi particolari/eccezionali e dei relativi controlli e provvedimenti adottati, in tal modo attestando che nel relativo periodo non vi fosse stato alcun episodio degno di segnalazione, quando, invece, gli

erano noti i ripetuti episodi di perdita di pressione del circuito idraulico della cabina n. 3, riscontrati anche a seguito degli interventi sollecitati ed effettuati dalla ditta RVS s.r.l., nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2021.

In Stresa (VB), nel periodo compreso tra febbraio e il 22 maggio 2021.

FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l.

G) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a) e b), 25-septies commi 2 e 3, D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, dipendente dai reati di cui agli artt. 113, 2087 c.c., 61 n. 3, 589 comma 1, 2 e 4, 590 comma 1, 2 e 3 c.p., perché, nel suo interesse e a suo vantaggio - consistente nel risparmio derivante dai mancati o, comunque, insufficienti investimenti, anche in termini di assunzione di personale, necessari per garantire le previste periodiche attività di controllo e di manutenzione dell'impianto a fune e nel conseguente incremento degli utili distribuiti all'unico socio - da persona che rivestiva funzioni apicali di amministrazione e direzione, ovvero l'amministratore unico NERINI Luigi, e da persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di quest'ultimo, ovvero il dipendente TADINI Gabriele, i quali, per effetto delle condotte rispettivamente contestate ai capi A) e C), contribuivano a cagionare la morte di 14 persone e lesioni personali gravi al minore BIRAN Eitan, tutti passeggeri a bordo della cabina n. 3, la quale, a seguito della rottura della fune traente inferiore e della esclusione del sistema frenante di emergenza, precipitava da un'altezza di circa 17 metri, come descritto ai richiamati capi A) e C) e, in specie:

1) la morte immediata, sul posto, per "*politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia*" dei 13 passeggeri che si trovavano a bordo e, in particolare, dei coniugi BIRAN Amit e PELEG Tal, del figlio minore BIRAN Tom (classe 2019), dei coniugi COHEN KONINSKY Barbara e COHEN Itshak, della coppia SHAHISAVANDI Mohammadreza e COSENTINO Serena, della coppia MALNATI Silvia e MERLO Alessandro, della coppia GASPARRO Angelo Vito e PISTOLATO Roberta, della coppia ZORLONI Vittorio e PERSONINI Elisabetta;

2) la morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero - Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per "*gravissimo politrauma in precipitazione*" del minore ZORLONI Mattia (classe 2015), figlio della coppia ZORLONI-PERSONINI;

3) le lesioni gravi che comportavano una malattia/incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore a giorni 40, consistite in "*politrauma da precipitazione*" a carico dell'unico passeggero sopravvissuto, BIRAN Eitan Moshe (classe 2015), figlio minore dei coniugi deceduti BIRAN-PELEG, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero - Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Condotta colposa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione di specifiche norme di legge e/o regolamentari e, in particolare:

TADINI Gabriele e NERINI Luigi facevano viaggiare la cabina n. 3 con i c.d. forchettoni inseriti, in contrasto con il divieto di utilizzo previsto dal capitolo 3, punto 3.3 dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017;

NERINI Luigi chiedeva ai lavoratori di svolgere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persisteva un pericolo grave e immediato, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 18 comma 1, lett. m), d.lgs. n. 81/2008;

TADINI Gabriele non effettuava i citati controlli a vista mensili, rientranti tra i compiti del capo servizio, come prescritto dal punto 2.4.5. lett. a) dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 e dal regolamento di esercizio dell'impianto redatto dal direttore di esercizio;

NERINI Luigi non vigilava sull'adempimento da parte del proprio dipendente TADINI Gabriele del dovere di svolgere con la necessaria diligenza i propri compiti di capo servizio, come previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 753/1980 e, in particolare, del dovere/obbligo di osservare le prescrizioni di cui al punto 2.4.5. lett. a) dell'allegato tecnico al DM n. 86/2017 e del regolamento di esercizio dell'impianto;

NERINI Luigi non manteneva l'impianto in buono stato di efficienza per la sicura circolazione, come previsto dall'art. 7 comma 1, D.P.R. n. 753/1980;

NERINI Luigi non si attivava affinché il servizio di direzione di esercizio fosse prestato in conformità alle disposizioni di cui al DD 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 in ordine alla programmazione e predisposizione da parte del direttore di esercizio, d'intesa con l' esercente, dei citati controlli a vista mensili, come, peraltro, anche espressamente contemplato dall'art. 2 del contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016.

In Stresa (VB), località Alpino-Mottarone, il 23.5.2021.

LEITNER s.p.a.

H) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a) e b), 25 septies commi 2 e 3, D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, dipendente dai reati di cui agli artt. 113, 2087 c.c., 61 n. 3, 589 comma 1, 2 e 4, 590 comma 1, 2 e 3 c.p., perché, nel suo interesse e a suo vantaggio - consistente nel risparmio derivante dall'attribuzione dell'incarico di direzione di esercizio, previsto dal contratto di manutenzione stipulato con Ferrovie del Mottarone s.r.l. in data 29.4.2016, ad un proprio dipendente, già retribuito in tale veste, senza compensi aggiuntivi e, peraltro, in posizione di evidente conflitto di interessi e nel conseguente incremento del margine di guadagno derivante dal corrispettivo previsto dal contratto, comprensivo di ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura del servizio di direzione di esercizio - da persone che rivestivano funzioni apicali di amministrazione e direzione, ovvero **SEEBER Anton e LEITNER Martin**, nelle loro rispettive qualità di presidente e vicepresidente, consiglieri delegati componenti del consiglio di gestione di Leitner s.p.a. e datori di lavoro di PEROCCHIO Enrico, nonché **RABANSER Peter**, quale procuratore speciale in forza di procura institoria del 26.8.2019 e, in particolare, quale responsabile per la sicurezza relativa all'attività di *"operation and maintenance"* per gli impianti a fune, e da persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza dei predetti, ovvero il dipendente **PEROCCHIO Enrico**, i quali, per effetto delle condotte rispettivamente contestate ai capi A) e C), contribuivano a cagionare la morte di 14 persone e lesioni personali gravi al minore BIRAN Eitan, tutti passeggeri a bordo della cabina n. 3, la quale, a seguito della rottura della fune traente inferiore e della esclusione del sistema frenante di emergenza, precipitava da un'altezza di circa 17 metri, come descritto ai richiamati capi A) e C) e, in specie:

1) la morte immediata, sul posto, per *"politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia"* dei 13 passeggeri che si trovavano a bordo e, in particolare, dei coniugi BIRAN Amit e PELEG Tal, del figlio minore BIRAN Tom (classe 2019), dei coniugi COHEN KONINSKY Barbara e COHEN Itshak, della coppia SHAHISAVANDI Mohammadreza e COSENTINO Serena, della coppia MALNATI Silvia e MERLO Alessandro, della coppia GASPARRO Angelo Vito e PISTOLATO Roberta, della coppia ZORLONI Vittorio e PERSONINI Elisabetta;

2) la morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero - Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per *"gravissimo politrauma in precipitazione"* del minore ZORLONI Mattia (classe 2015), figlio della coppia ZORLONI-PERSONINI;

3) le lesioni gravi che comportavano una malattia/incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore a giorni 40, consistite in *"politrauma da precipitazione"* a carico dell'unico passeggero sopravvissuto, BIRAN Eitan Moshe (classe 2015), figlio minore dei coniugi deceduti BIRAN-PELEG, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero - Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Condotta colposa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione di specifiche norme di legge e/o regolamentari e, in particolare:

RABANSER Peter, quale procuratore speciale in forza di procura institoria del 26.8.2019 e, in particolare, quale responsabile per la sicurezza relativa all'attività di *"operation and maintenance"* per gli impianti a fune, inclusa ogni attività di gestione, manutenzione ed assistenza su tali impianti, quand'anche eseguita al di fuori degli stabilimenti di Leitner s.p.a., con tutti i poteri necessari all'osservanza degli *"obblighi imposti dalle disposizioni legislative nel settore della gestione, assistenza e manutenzione di impianti"*, nonché con l'espresso conferimento del potere di *"dirigere personalmente l'esecuzione di ogni operazione di gestione, assistenza e manutenzione (...) di impianti a fune, secondo la tecnica più idonea e per l'integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, igiene e sicurezza sul lavoro (...), assumendosi in proposito piena e diretta responsabilità, con facoltà di apportare le modifiche necessarie alla tecnologia e alle procedure applicate (...) senza limiti di spesa"*, **SEEBER Anton e LEITNER Martin**, nelle loro rispettive qualità di presidente e vicepresidente, consiglieri delegati componenti del consiglio di gestione di Leitner s.p.a. e datori di lavoro di PEROCCHIO Enrico, mantenevano in esecuzione il contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016, nonostante lo stesso fosse da ritenersi strutturalmente inadeguato, anche in ragione delle intervenute modifiche della compagine societaria di Funivie del Mottarone s.r.l. (posseduta, all'epoca della stipulazione, nella misura dell'80% dalla stessa Leitner s.p.a. ed, in seguito, divenuta Ferrovie del Mottarone s.r.l., con socio unico NERINI Luigi), che avrebbero dovuto imporre di non assegnare l'incarico di direzione di esercizio a PEROCCHIO Enrico, dipendente di Leitner s.p.a., incardinato all'interno del settore Customer Service, diretto da RABANSER Peter e, comunque, non vigilavano adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato a PEROCCHIO Enrico, fosse prestato in conformità alle disposizioni di cui al DD. 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 in ordine alla programmazione e predisposizione da parte del direttore di esercizio, d'intesa con l'esercente, dei citati controlli a

vista mensili, come, peraltro, anche espressamente contemplato dall'art. 2 del contratto di manutenzione stipulato tra Funivie del Mottarone s.r.l. e Leitner s.p.a. in data 29.4.2016;

PEROCCHIO Enrico faceva viaggiare la cabina n. 3 con i c.d. forchettoni inseriti, in contrasto con il divieto di utilizzo previsto dal capitolo 3, punto 3.3 dell'allegato tecnico al DM. n. 86/2017;

PEROCCHIO Enrico non programmava e predisponeva i citati controlli a vista mensili, d'intesa con l'esercente, e non verificava, in ogni caso, che tali controlli fossero stati regolarmente eseguiti, sulla base delle richiamate disposizioni normative e delle prescrizioni fornite dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, come prescritto dall'art. 3 comma 4 del DD. 18.02.2011 (cd. decreto infrastrutture) e dal regolamento di esercizio dell'impianto, da lui stesso redatto quale direttore di esercizio.

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, il 23.5.2021.

AVVERTONO

■ che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (per il rilascio di copie dovrà essere presentata apposita domanda in segreteria, depositando le relative marche per diritti di cancelleria);

■ che la persona sottoposta alle indagini ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di:

- a. *presentare memorie;*
- b. *produrre documenti;*
- c. *depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore;*
- d. *chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine;*
- e. *presentarsi per rilasciare dichiarazioni;*
- f. *chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;*

Visti gli artt. 157 comma 8 ter, 161 commi 01 e 1 c.p.p.,

AVVERTONO

LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

■ che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio;

■ che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento;

INVITANO

LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

a dichiarare od eleggere domicilio presso uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 c.p.p. (casa di abitazione, luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa) o ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna;

AVVERTONO

LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

- che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto;
- che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadeguato, le notificazioni degli atti sopra indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio;

Visti gli artt. 369, 369 bis c.p.p.,

INFORMANO LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

- che la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;
- che ha la facoltà, qualora non vi abbia già provveduto, di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge infra specificate e che, in difetto di nomina di difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore di ufficio sopra indicato;
- che ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge gli riconosce (artt. da 96 a 108 c.p.p.; artt. da 21 a 38 disp. att. c.p.p.);
- che ha le facoltà ed i diritti attribuitigli dalla legge, tra cui, in particolare:
 - 1) diritto di presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni;
 - 2) diritto ad ottenere l'assistenza di un interprete, se straniero;
 - 3) diritto a conferire con il difensore, anche se detenuto;
 - 4) diritto di ricevere avvisi e notificazioni;
 - 5) diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - 6) diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
 - 7) facoltà di presentare istanza di patteggiamento;
 - 8) facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero;
 - 9) facoltà di non rispondere all'interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni;
 - 10) facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge;
 - 11) facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- che, ai sensi del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge:
 1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €. 11.746,68.*
 2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati nel comma 1 sono elevati di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*
 3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
 4. *Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*
- che nel corso delle indagini può presentare richiesta di **sospensione del procedimento con messa alla prova**, ricorrendo le condizioni indicate all'art. 168-bis c.p.p.:

Condizioni oggettive: possono essere ammessi alla sospensione con messa alla prova soltanto i soggetti coinvolti in procedimenti per reati sanzionati con la pena pecuniaria o con pena detentiva - esclusiva, congiunta o alternativa - non superiore nel massimo a quattro anni ovvero per i delitti di cui al secondo comma dell'art. 550 c.p.p.

Condizioni soggettive: la sospensione non può essere concessa per più di una volta ed è esclusa per delinquenti e contravventori abituali, professionali o per tendenza.

Il positivo superamento della prova determina l'estinzione del reato, mentre restano ferme le sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste dalla legge;

- che ha diritto alla comunicazione prevista dall'art. 335 comma 3 c.p.p. (art. 369 comma 1 bis c.p.p.);
- che ha diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali (art. 369 bis comma 2, lett. d-bis) c.p.p.);

INFORMANO

che la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e ss. del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 415 bis comma 3 c.p.p.);

DISPONGONO

la notificazione della presente comunicazione:

- alle **persone sottoposte alle indagini NERINI Luigi, TADINI Gabriele e PEROCCHIO Enrico**, tramite Agenti/Ufficiali di **Polizia Giudiziaria (Sezione P.G. Carabinieri in sede, con facoltà di subdelega)** che contestualmente vengono **DELEGATI, ai sensi dell'art. 148 comma 6 c.p.p.** (non avendo la persona sottoposta alle indagini ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p.), ad identificare compiutamente la persona sottoposta alle indagini, ad assicurare la sua personale e diretta cognizione degli avvertimenti ed inviti di cui all'art. 161 commi 01 e 1, c.p.p., a raccogliere a verbale la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero ad attestare a verbale il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio o l'inidoneità del domicilio dichiarato/eletto e, infine, a raccogliere l'eventuale nomina di difensore di fiducia;
- alle **persone sottoposte alle indagini domiciliate presso il difensore di fiducia, SEEBER Anton, LEITNER Martin e RABANSER Peter e agli enti FERROVIE DEL MOTTARONE srl e LEITNER spa domiciliati presso il difensore di fiducia**, a cura della **Segreteria**, mediante notifica telematica;
- ai **difensori**, a cura della **Segreteria**, mediante notifica telematica;

Il presente atto vale anche come avviso di deposito dei decreti di liquidazione delle spese di giustizia.

Verbania, 18 maggio 2023



Il Procuratore della Repubblica

Olimpia Bossi

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Laura Carrera